

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 4 del 16 FEBBRAIO 2024

**Oggetto : Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo (CIG B05232E3B9) –
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36 del 2023**

IL DIRETTORE

Premesso

- che si rende necessario ed urgente, considerate le sempre più numerose incombenze del personale amministrativo in servizio presso l’Azienda e la richiesta, da parte di quest’ultimo, di usufruire di ferie arretrate, mettere a disposizione di tale personale amministrativo un supporto part time, per un periodo di sei mesi, attraverso qualificata Agenzia per il Lavoro generalista;

- che la suddetta figura professionale è stata individuata attraverso contatti telefonici e per e mail con l’Agenzia per il Lavoro Umana Spa di Marghera (VE) e relativa filiale di Lucca;

- che la suddetta Agenzia per il Lavoro Umana ha manifestato la propria disponibilità a fornire all’Azienda il servizio in oggetto alle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto allegato sub “A” alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 17, comma 1, del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

Visto l’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: b) **affidamento diretto** dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, **di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l’art. 17, comma 2, del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui all’oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo secondo quanto previsto dall’art.48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare, per il loro modesto valore, molto al di sotto della soglia comunitaria ;

Preso atto :

- dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36 del 2023, nel quale, all' art.3, comma 1, lett. d), viene definito l' "affidamento diretto" come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art.50, comma 1, lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice"*;
- dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, ove, all'art.1, comma 2, in merito all'imposta di bollo, si prevede che *"Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro"*;
- dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto il contratto è stipulato *" mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato...."*;

Tenuto conto infine che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei Contratti;

Dato atto che il valore dell'affidamento previsto all'articolo 10 del Capitolato d'Appalto è inferiore a €. 140.000,00 e che, quindi, è possibile procedere all'affidamento diretto del servizio;

Dato atto che l'Agenzia Umana Spa ha trasmesso la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali;

Dato atto che l'Azienda ha svolto la procedura d'affidamento tramite la piattaforma telematica START, la quale ha compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023), così come verificabile sul sito dell'Autorità accedendo al seguente link: <tp://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>;

Visto il capo IV (articoli da 30 a 40) all'oggetto "Somministrazione di lavoro" del D. Lvo n.81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014 n.183";

Dato atto che il Budget annuale in corso di predisposizione consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

Rilevato che sono stati sottoscritti dalla suddetta Agenzia Umana Spa il modello di autocertificazione contenente le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la comunicazione del conto corrente dedicato;

Dato atto della regolarità tecnica e contabile della presente determina ;

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che si intende integralmente richiamato:

di affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativo al profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Contabile all'Agenzia per il Lavoro UMANA SPA con sede legale in Marghera (VE) Via Colombara n.113 P.IVA 04681350270 C.F. 05391311007 alle condizioni di cui al Capitolato d'Appalto allegato **sub "A"** alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale che, con il presente atto, si intende approvato;

di stipulare pertanto con la suddetta Agenzia il contratto di somministrazione lavoro conforme allo schema allegato **sub "B"** alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la spesa conseguente all'affidamento del servizio in oggetto, ammontante a presunti €. 11.152,00 oltre IVA di legge, troverà copertura nel budget finanziario di spesa relativo all'anno 2024;

di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolari fatture;

di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di affidare il servizio in oggetto riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte della Agenzia Umana Spa di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto ;

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato che verrà indicato dall'affidatario e che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136 del 2010;

di nominare sé stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione a tutte le fasi del presente affidamento, ivi compresa la sua esecuzione, e di dichiarare a tal fine che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza , di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

II DIRETTORE
F.to D.ssa E.Stefanini

Allegato “A” – Capitolato d’appalto

Allegato “B” – Schema contratto somministrazione lavoro



La presente copia è conforme all’originale

Il Direttore
Dr.ssa Eugenia Stefanini

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116 – 55047 Seravezza (Lu)

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

CAPITOLATO D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO

Affidamento diretto ex art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo **per un periodo di mesi sei** e per un importo massimo presunto di **Euro 11.152,60** oltre IVA sul margine dell'Agenzia, della seguente figura professionale:

- **N. 1 Istruttore Amministrativo – Contabile (18 ore settimanali) Area degli Istruttori (ex Cat. C1), di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali**

L'importo di cui sopra, determinato come esplicitato nel successivo art. 10, ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, é da intendersi presunto e non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno derivante da variabili non definibili compiutamente a priori, tenuto altresì conto dei vincoli finanziari e normativi.

L'Agenzia pertanto non potrà vantare alcun titolo a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di somministrazioni di lavoro inferiori all'importo indicato .

Per l'espletamento del servizio in oggetto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza; pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI*” e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza relativi.

ART. 2. - DURATA DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento ha durata di sei mesi, rinnovabile.

Il contratto di somministrazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D.Lgs. n.81/2015. In tale contratto dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente capitolato.

L'Azienda ha facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del medesimo, non sia stato possibile concludere il procedimento di nuovo affidamento.

ART. 3. - DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DA RICOPRIRE E REQUISITI

- Profilo professionale : Istruttore Amministrativo - Contabile

1. Requisiti generali :

a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea; oppure essere familiare di cittadini degli Stati membri dell' Unione Europea (senza avere la cittadinanza di uno Stato membro) e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadino/a di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria (secondo quanto disposto dall'art.38 del vigente D.Lgs. n.165 del 30.03.2001);

- b) età non inferiore ad anni 18;
- c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
- d) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso una Pubblica Amministrazione;
- e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- f) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea);
- g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadini italiani);
- h) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i concorrenti di sesso maschile);
- i) conoscenza della lingua italiana.

1. *Requisiti specifici*

- a) **Titolo di Studio : Scuola secondaria di secondo grado.**

ART. 4. - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Al lavoratore somministrato dall' Agenzia, la stessa dovrà corrispondere un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal Ccnl e dalla contrattualistica di riferimento, escluso il compenso correlato al raggiungimento di risultati (cd. trattamenti incentivanti).

Al lavoratore somministrato è dovuto il trattamento economico spettante ai lavoratori inquadrati nell'Area degli ISTRUTTORI di cui al vigente CCNL Funzioni Locali con i relativi oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

ART. 5 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente atto e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le prestazioni dell'Istruttore Amministrativo – Contabile potranno svolgersi sia al mattino che al pomeriggio, per 6 giorni la settimana;
- b) l'orario di lavoro verrà comunicato dalla direzione alla fine di ogni mese per il mese successivo;
- c) l'Agenzia di lavoro temporaneo dovrà comunicare entro 5 gg dall'affidamento del servizio il nominativo dell' unità di personale da destinare all'esecuzione del servizio corredando la comunicazione di curriculum vitae e documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici da parte dello stesso;
- d) l'agenzia di lavoro temporaneo dovrà impegnarsi a garantire nei limiti del possibile la continuità del personale somministrato;
- e) l'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità, come da Ccnl di comparto;
- f) l'Azienda si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di richiedere la sostituzione del personale, nei tempi stabiliti dal periodo di prova del Ccnl delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo;
- g) l'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Azienda nonché a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti;
- h) il prestatore di lavoro somministrato dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'Azienda per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto

all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dell'Azienda oltre al rispetto del codice di comportamento vigente per i dipendenti dell'Azienda pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente ;

- i) l'agenzia di lavoro temporaneo è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124;
- j) copia del contratto tra l'aggiudicatario ed ogni lavoratore somministrato dovrà essere trasmesso all'Azienda, vista la responsabilità solidale contemplata nel Decreto legislativo n. 276 del 2003;
- k) per le ragioni di verifica e controllo indicate al punto che precede, l'Azienda potrà richiedere in qualsiasi momento all'aggiudicatario il modello DM 10 e le buste paga;
- l) il personale richiesto dovrà essere già istruito e formato a cura dell'Agenzia di lavoro temporaneo in relazione alle competenze a cui sarà destinato, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- m) qualora l'Agenzia non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto; alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute.

ART. 6 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di somministrazione di lavoro sarà esercitata dall'Agenzia come previsto dalla normativa vigente.

L'Azienda provvederà tempestivamente a comunicare le circostanze disciplinarmente rilevanti all'Agenzia , che provvederà a contestarle al lavoratore.

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il controllo sarà effettuato dalla direzione direttamente cui spetta anche il coordinamento delle attività e la programmazione dell' orario di lavoro . Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali.

ART. 8. – CORRISPETTIVO

L'Azienda corrisponderà all'Agenzia esclusivamente la tariffa di €. 21,74 oltre IVA di legge su margine d'agenzia per le ore effettivamente lavorate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dal lavoratore. È infatti esclusa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la corresponsione del pagamento del corrispettivo in caso di assenze del lavoratore per malattia e/o infortunio o altre assenze a queste ultime assimilate a termini di legge o di contratto; è altresì esclusa la corresponsione di quanto dovuto in caso di assenze per ferie e/o permessi o giorni festivi, poiché comprese, come previsto dal Ccnl delle società di fornitura di lavoro temporaneo, nel costo del lavoro. L'aggiudicatario dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente.

La suddetta tariffa deve rimanere fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto, eccezion fatta nel caso in cui intervengano variazioni del Ccnl di riferimento; in tal caso saranno ammessi aumenti solo relativi al costo orario del lavoro mantenendo fisso l'importo relativo al costo del servizio.

La **Tariffa oraria lorda** calcolata dall'Azienda tiene conto di tutti gli elementi necessari per la somministrazione del personale e in particolare:

- la retribuzione del lavoratore da CCNL;
- 13^a mensilità;
- rateo ferie non godute;
- rateo ex festività non godute;

- gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali;
- la quota assicurativa Inail
- TFR;
- Margine d'Agenzia
- Ente bilaterale EBITEMP/FORMATEMP
- Corso sicurezza generico
- Ricerca e selezione con evidenza pubblica
- Sostituzione del personale inidoneo durante il periodo di prova
- Assicurazione responsabilità civile
- Assistenza amministrativa
- Gestione pratiche di assunzione, eventuali proroghe e cessazione del rapporto di lavoro
- Gestione e formazione del personale

Saranno invece fatturate a parte:

- Rateo ferie godute : €. 4,98 euro/ora
- Malattia/infortunio : primi 3 gg di malattia e 4 gg di infortunio : alla tariffa dell'ora ordinaria
- Eventuali altre indennità : al costo
- Buoni pasto se spettanti: al costo
- Eventuali ore straordinarie (preventivamente autorizzate) verranno erogate al lavoratore con la percentuale prevista dal CCNL di riferimento
- Imposta di bollo (2€ per fattura)

L'eventuale incremento dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dal comma 28, art. 1 della Legge 213 del 30.12.20223 verrà fatturato a parte.

ART. 9– FATTURAZIONE E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’ Agenzia emetterà per il servizio in oggetto fattura mensile, contenente il dettaglio delle ore prestate ed il riepilogo degli oneri riflessi ai fini del pagamento dell’imposta IRAP .

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto previa esibizione, se richiesta dall'Azienda, della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici.

La Legge di Stabilità 2015 e successiva L. 4.12.2017 n.172, hanno introdotto un nuovo metodo antievasione (c.d. “Split Payment”) per il versamento dell’IVA all’Erario, in base al quale l’IVA (a debito), ossia relativa alle fatture ricevute, dovrà essere versata direttamente dall’Ente Pubblico .

Pertanto, anche per le fatture che verranno emesse dall’aggiudicatario del servizio in oggetto, questa Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, provvederà al pagamento in favore del fornitore del solo importo imponibile, mentre provvederà a versare la relativa IVA direttamente all’Erario, nei modi e tempi previsti dalla normativa in vigore.

A seguito di quanto sopra , dal punto di vista operativo, l’ Agenzia dovrà apporre in fattura la dicitura ‘IVA versata direttamente dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72’.

I pagamenti avverranno con bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 10 – IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

L'importo totale dell'appalto, determinato ai soli fini della quantificazione dell'affidamento diretto e conseguente acquisizione del CIG (fermo restando quanto precisato all'art.1 del presente capitolato) risulta come segue :

Prestazioni (inizio presumibile 12 febbraio)	Quantità	Costo unitario	Totale
--	----------	----------------	--------

Ore ordinarie	480	€. 21,74	€. 10.435,20
Ore straordinarie	10	€. 21,74	€. 217,40
Prestazioni da fatturare separatamente			€. 500,00
		TOTALE APPALTO	€.11.152,600

ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Agenzia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio appaltato devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Al fine dell'applicazione della normativa di cui sopra l'impresa aggiudicatrice comunica alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 12 – INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali (2 giorni dalla richiesta) l'Azienda potrà applicare una penale di importo variabile da Euro 50,00 a Euro 500,00 in base alla gravità ed alla reiterazione dell'inadempimento.

Negli altri casi di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto l'Azienda dispone l'applicazione di una penale di importo variabile da Euro 50,00 a Euro 500,00 in base alla gravità ed alla reiterazione dell'inadempimento.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute.

Qualora le mancanze di cui al precedente comma abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, l'Azienda potrà risolvere il contratto.

Il contratto si risolve, ex art.1456 c.c., con provvedimento motivato previa comunicazione del procedimento stesso:

- a) qualora, entro 15 gg. dalla comunicazione dell'affidamento, l'Agenzia non abbia reperito la/le unità da destinare alle attività di cui all'oggetto.
- b) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) qualora venga accertata, dopo l'avvio del servizio, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni formulate in sede di presentazione dell'offerta;
- d) nel caso in cui ripetute inefficienze nella gestione del servizio abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività sanitaria dell'Azienda;
- e) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

- f) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;
- g) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del aggiudicatario;
- h) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto legislativo n. 196 del 2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, i dati personali richiesti ai fini del presente affidamento, hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia il foro competente è quello di Lucca.

Seravezza,

IL DIRETTORE
Dr.ssa Eugenia Stefanini

Timbro e firma per accettazione

Il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è fissato presso l'unità produttiva dell'utilizzatore ubicata in: **VIA F. DONATI , 100 - SERAVEZZA (LU) e/o cantieri, unità locali e/o clienti esterni all'azienda utilizzatrice..**

L'orario di lavoro previsto è il seguente: **part time di 18 ore settimanali così distribuite: dal lunedì al sabato 3 ore al giorno o dalle 9 alle 12 o dalle 15 alle 18.**

3. LIMITI DI UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE

L'utilizzatore dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 32 D.Lgs. 81/2015.

L'utilizzatore si impegna ad avvalersi delle prestazioni lavorative oggetto del presente contratto nei limiti temporali e professionali di cui al punto 2) ed in caso di inadempimento sarà direttamente responsabile nei confronti dei lavoratori somministrati per i diritti da essi fatti valere, salva l'ipotesi di espressa autorizzazione scritta del somministratore.

4. DURATA

La somministrazione di lavoro a tempo determinato, oggetto del presente contratto, avrà inizio in data **19/02/2024**, ovvero dalla diversa successiva eventuale data di reperimento delle figure professionali richieste e terminerà il **18/08/2024**, salva la possibilità di proroghe o rinnovi da concordarsi nei limiti di legge e di CCNL.

5. OBBLIGHI DI UMANA S.p.A. E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Umana S.p.A. provvederà a ricercare le figure professionali sopra descritte provvedendo, nell'ipotesi di loro reperimento, alla loro assunzione e conseguente somministrazione alla società utilizzatrice in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 81/2015.

Nulla potrà essere addebitato ad Umana S.p.A. in caso di mancato reperimento delle figure professionali richieste.

Il somministratore si obbliga a pagare direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali a qualsiasi titolo dovuti in correlazione con lo svolgimento della prestazione lavorativa fornita.

Come previsto dal CCNL applicato dal somministratore, gli elementi per determinare la retribuzione sono stati forniti dall'azienda utilizzatrice.

Il trattamento economico e normativo dovuto dal somministratore ai lavoratori somministrati è quello previsto dal CCNL come riportato al punto 2) adottato dall'utilizzatore, come eventualmente integrato dal CCL aziendale.

In particolare, l'utilizzatore dichiara che i livelli retributivi adottati dal medesimo relativi ai dipendenti summenzionati in relazione alle mansioni ed al livello sono i seguenti:

- a) quanto ai lavoratori con mansioni come riportate al precedente punto 2), **€ 1.851,35 lorde mensili (retribuzione base € 1.782,74, IVC 2022 € 8,91, IVC 2024 € 59,70)**. Il metodo retributivo applicato dal somministratore è quello della retribuzione mensilizzata erogata per n. 13 mensilità annuali oltre le indennità per compiti specifici (es. Indennità di maneggio denaro) e le indennità per trasferte eventuali.

Verrà inoltre erogata indennità di comparto pari € 45,80 x 12 mensilità.

6. VINCOLO GERARCHICO E DISCIPLINARE

I dipendenti somministrati in forza del presente contratto saranno inseriti nella organizzazione gerarchica dell'utilizzatore e risponderanno alle direttive dei preposti di quest'ultimo.

Le mancanze disciplinari che, in base al regolamento disciplinare adottato dall'utilizzatore dovessero comportare una sanzione più grave del rimprovero verbale dovranno essere segnalate alla Umana S.p.A. che sola potrà provvedere ad azionare le procedure disciplinari previste dall'art. 7 della L. 300/1970 come integrate dalle norme collettive applicabili.

7. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 33, co. 2, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare, anche in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 104/2022.

L'utilizzatore si obbliga inoltre a comunicare al somministratore, oltre a quanto previsto nel comma che precede e a quanto contenuto ai punti nn. 2) e 3) del presente contratto, le eventuali differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o dell'eventuale minore periodo di durata del rapporto di lavoro.

Le comunicazioni operative e organizzative dovranno essere effettuate dall'utilizzatore al seguente numero di fax **0583/331449**.

Umana dichiara di aver adottato e reso disponibile nell'apposita sezione presente nel sito internet www.umana.it il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, con relativo Codice Etico e Sistema Disciplinare, in riferimento ai quali l'utilizzatore dichiara di averne preso visione e di accettarne le previsioni.

L'inosservanza da parte dell'utilizzatore di una qualsiasi delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o del Codice Etico e/o del D.Lgs. 231/2001 costituirà grave inadempimento agli obblighi di cui al presente contratto e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., darà facoltà ad Umana di risolvere di diritto lo stesso, mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, avente ad oggetto il c.d. "whistleblowing", Umana S.p.A. ha adottato un'apposita informativa su canali, procedure e presupposti per effettuare segnalazioni interne ed eventualmente esterne all'ANAC, di condotte illecite riguardanti Umana S.p.A.; tale informativa è stata fornita al lavoratore somministrato ed è consultabile da tutti i soggetti interessati tramite il seguente link: <https://www.umana.it/chi-siamo/responsabilita-sociale/>.

L'utilizzatore, dal canto suo, dà atto che, qualora sia soggetto alla predetta normativa sul whistleblowing o ne diventi soggetto in futuro, saranno a suo carico tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per quanto attiene ad eventuali segnalazioni di condotte illecite che lo

riguardino, impegnandosi fin da ora a informare il lavoratore somministrato sulle procedure adottate, sui presupposti e sui canali per effettuare le segnalazioni.

8. RIMBORSI

L'utilizzatore si obbliga a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali ex art. 33, co. 2, D.Lgs. 81/2015, ivi incluso il contributo alla formazione di cui all'art. 12 D.Lgs. 276/2003, da questo effettivamente sostenuti a qualsiasi titolo in correlazione con l'inizio, l'esecuzione, la sospensione e la cessazione delle prestazioni lavorative dedotte nel presente accordo. Tali oneri si intendono completamente rimborsati al somministratore corrispondendo gli importi indicati al punto 11) che segue secondo le modalità ivi espresse.

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ai sensi dell'art. 35, co. 2, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

10. PERIODO DI PROVA

Ciascun lavoratore somministrato sarà sottoposto ad un periodo di prova decorrente dal primo giorno di effettivo lavoro; tale periodo di prova viene determinato, per ogni singola missione, in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio della missione, secondo le modalità previste dall'art. 35 lett. A del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro.

In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno di effettiva prestazione e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi, o a 13 per quelle comprese tra 6 e 12 mesi. Per missioni, invece, pari o superiori a 12 mesi il periodo di prova è di 30 giorni di calendario. Resta Inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore concordate con il lavoratore somministrato.

Nel caso di successive missioni da parte di uno stesso lavoratore, intervenute entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso lo stesso utilizzatore e per le medesime mansioni, non sarà consentito apporre il periodo di prova, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro.

Nel corso del periodo di prova l'utilizzatore potrà comunicare il mancato superamento dello stesso da parte del lavoratore. Tale comunicazione dovrà pervenire ad Umana S.p.A., presso la filiale operativa di cui in intestazione, entro la scadenza del periodo di prova, come sopra riportato, in orario d'ufficio, a mezzo fax al n **0583/331449**.

La mancata tempestiva comunicazione di non superamento del periodo di prova costituisce a tutti gli effetti accettazione del lavoratore medesimo per tutto il periodo della somministrazione fino al termine contrattuale della medesima.

Nel caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore somministrato, l'utilizzatore è comunque tenuto a corrispondere ad Umana S.p.A. i corrispettivi dovuti per i giorni di lavoro effettuati.

11. CORRISPETTIVI

I corrispettivi dovuti dall'utilizzatore al somministratore saranno per il/i lavoratore/i con mansioni e inquadramento come riportate al precedente punto 2) di € **21,74** + IVA, per ogni ora effettivamente lavorata.

La vacanza contrattuale 2024 verrà fatturata a parte al costo orario di €0,71 per ogni ora lavorata.

Malattia/infortunio: primi 3 giorni di malattia e quattro giorni di infortunio alla tariffa dell'ora ordinaria.

Per quanto riguarda le altre maggiorazioni non qui previste espressamente sulle ore straordinarie, festive, notturne o altro, verranno applicate le stesse maggiorazioni previste dal contratto collettivo nazionale e/o dal contratto integrativo aziendale qualora ci fosse.

Le festività cadenti durante il corso della somministrazione verranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.

Se il lavoratore dovesse godere di ferie e permessi nel corso del contratto di lavoro, Umana S.p.A. **verrà applicato il costo orario di euro 4.85 + iva.**

Resta inteso che, in caso di variazioni contrattuali del trattamento retributivo di cui al punto 5) del presente contratto, gli importi di cui sopra saranno automaticamente adeguati con la medesima decorrenza.

Resta altresì inteso che ogni eventuale ulteriore importo, che Umana S.p.A. dovesse corrispondere ai propri dipendenti somministrati per disposizione di legge, di contratto collettivo nazionale od integrativo o su richiesta dell'utilizzatore, verrà fatturato a quest'ultimo comprensivo di tutti gli oneri aggiuntivi.

Superato il periodo di prova da parte del lavoratore, l'utilizzatore si obbliga a corrispondere al somministratore in qualsiasi caso, tutti i corrispettivi pattuiti per la durata dell'intera somministrazione anche nel caso decida di non avvalersi più del lavoratore: in questo caso si stabilisce che per calcolare le ore mensili come parametro di riferimento si prenda il "divisore orario" previsto dal contratto dell'utilizzatore.

Gli importi previsti dal presente punto 11) saranno fatturati da Umana S.p.A. con periodicità mensile e i relativi pagamenti dovranno avvenire con le seguenti modalità: Bonifico a 60 gg data fattura fine mese PA.

Il somministratore si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico presso il conto corrente bancario dedicato che verrà successivamente indicato.

L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 136/2010 costituirà causa di risoluzione del contratto.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALI

Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti da parte dell'utilizzatore consentiranno senz'altro al somministratore la risoluzione del presente contratto se reiterati per due mesi di seguito, e, oltre a produrre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 (ovvero diversa successiva normativa vigente) saranno sanzionati con una penale di importo pari al 10% annuo dei pagamenti omessi, più spese sostenute per il recupero del credito e salvo maggior danno.

13. SICUREZZA SUL LAVORO

Al sensi dell'art. 35, co. 4, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore, che dichiara di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, si obbliga, con ciò accettandone la delega per quanto di competenza del somministratore, all'adempimento di tutti gli obblighi di informazione, formazione e addestramento (generali e specifici) in materia di sicurezza e salute, e, in particolare:

- ad informare i prestatori di lavoro somministrati sugli eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva da essi svolta ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008;
- a formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti e eventualmente a quelle necessarie per lo svolgimento delle mansioni successivamente attribuite, in conformità alle disposizioni contenute agli artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- a fornire ai lavoratori somministrati tutte le informazioni prima dell'inizio dell'attività lavorativa ivi compresa l'indicazione del medico competente, qualora nominato ai sensi della normativa sulla sicurezza vigente;

Ove richiesto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l'utilizzatore si impegna inoltre a sottoporre a sorveglianza sanitaria, sia preventiva che periodica, i prestatori di lavoro somministrati.

Al sensi dell'art. 35, co. 4, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore si impegna, altresì, ad osservare nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Al sensi dell'art. 33, co. 1, lett. c), D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del/i lavoratore/i e le relative misure di prevenzione adottate, come riportati nel Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008, ovvero come riportati nel documento elaborato adottando le procedure standardizzate di cui all'art. 6, co. 8, lett. f), D.Lgs. 81/2008, qualora rientrante nel co. 5 o 6 dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008 e abbia optato per tale facoltà.

In particolare, l'utilizzatore indica la presenza dei rischi per l'integrità e la salute del/i lavoratore/i e le relative misure di prevenzione adottate come sopra specificati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente contratto. Ai fini dell'art. 33, co. 3, D.Lgs. 81/2015, copia del presente modello verrà consegnata al lavoratore somministrato all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

Nei casi in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all'atto della stipula del contratto, l'impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell'applicazione degli artt. 41 e 42 D.Lgs. 81/2008.

Al sensi dell'art. 25 D.Lgs. 81/2008, al lavoratore in somministrazione è fornita a cura del medico competente dell'utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'utilizzatore prende atto che, ai sensi dell'art. 40 co. 11, del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, la mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal CCNL sopra richiamato e da quello applicato presso lo stesso utilizzatore, con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, può costituire giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore somministrato. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell'onere a carico dell'utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore da Umana S.p.A. con le previste modalità di erogazione e successivamente addebitato all'utilizzatore con fattura come specificato al punto 11).

14. ATTIVITÀ DEL LAVORATORE

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al somministratore per inidoneità o mancato rendimento del lavoratore fornito, anche sopravvenuti, ovvero per fatti derivanti dall'operato del medesimo; ciò per tutto il periodo della somministrazione, compreso il periodo di prova, ed anche nel caso di danni derivanti direttamente o indirettamente all'utilizzatore, rinunciando questi, anche nel caso di mancata utilizzazione del lavoratore, a qualsivoglia causa dovuta, a chiedere risarcimento alcuno ovvero diminuzione del corrispettivo e/o indennità.

Il somministratore resta completamente manlevato e tenuto indenne dall'utilizzatore da qualsiasi azione potesse venirgli mossa in relazione alla responsabilità per danni arrecati a persone o cose, anche di terzi, in conseguenza dell'attività svolta dai lavoratori somministrati e per tutto ciò che dipendesse da situazioni che comunque possano far capo all'utilizzatore ed ai lavoratori da esso utilizzati.

15. ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali; salvo quanto sopra diversamente previsto, tutte le comunicazioni dirette ad Umana S.p.A. dovranno pervenire presso l'indirizzo: via Colomba 113 — 30176 Marghera (VE); mentre le comunicazioni indirizzate all'utilizzatore dovranno pervenire presso il seguente indirizzo: **VIA F. DONATI, 100 - CAP 55047 - SERAVEZZA (LU)**.

16. RISERVATEZZA

L'utilizzatore e il somministratore si autorizzano a vicenda a comunicare la circostanza dell'esistenza del presente contratto, ferma restando la riservatezza sui contenuti specifici del medesimo.

Il somministratore, inoltre, si impegna a tenere riservate tutte le notizie e i dati che gli fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza attinenti all'organizzazione, la struttura, l'attività i programmi e i risultati produttivi e commerciali dell'utilizzatore, mentre l'utilizzatore si impegna a mantenere riservate le condizioni contrattuali e le metodologie operative attuate da Umana S.p.A. nell'ambito del presente accordo.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. (UE) 2016/679, il somministratore e l'utilizzatore si danno reciprocamente atto che, per i trattamenti di dati personali comunque afferenti il presente contratto e la relativa esecuzione, ciascuna parte, ove non diversamente specificato, assumerà il ruolo di titolare del trattamento.

Nel caso in cui i dati dell'utilizzatore siano considerati "dati personali" ai sensi della normativa sopra richiamata, lo stesso potrà prendere visione in qualunque momento delle informazioni ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, fornite da Umana attraverso il sito www.umana.it e le sue filiali.

Inoltre, qualora per l'adempimento del presente contratto una parte dovesse trasmettere all'altra dati personali di soggetti terzi, sarà cura della parte trasmittente acquisire dal soggetto terzo interessato idoneo consenso al trasferimento e fornire al medesimo, per conto e nell'interesse della parte ricevente, le informazioni di cui all'art. 14 del Reg. (UE) 2016/679. Nel caso in cui la trasmissione dei dati personali avvenga in virtù di una base giuridica diversa dal consenso, sarà cura della parte trasmittente informare il soggetto terzo interessato in merito alla natura di tale base giuridica.

18. FORO ESCLUSIVO

Qualsiasi controversia, comunque relativa al contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Lucca.

Umana S.p.A.

L'utilizzatore

Si sottoscrivono espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole:

art. 1. Oggetto; art. 3. Limiti di utilizzo delle prestazioni lavorative; art. 5. Obblighi di Umana S.p.A. e trattamento economico e normativo; art. 6. Vincolo gerarchico e disciplinare; art. 10. Periodo di prova; art. 11. Corrispettivi; art. 12. Clausola risolutiva espressa e penali; art. 13. Sicurezza sul lavoro; art. 14. Attività del lavoratore; art. 18. Foro esclusivo.

Umana S.p.A.

L'utilizzatore